

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

Procedimento 02/2017

promosso contro

MASSA Athos, tessera n. 413682 – Cat. B, presso la società A.S.D. Bocce Mondovì
e contro

A.S.D. Bocce Mondovì, in persona del Presidente pro tempore, del Comitato regionale Piemonte e provinciale di Cuneo;

PREMESSO

1. che è pervenuta allo scrivente Giudice territoriale la denuncia del sig. Voglino Marco, arbitro della Gara Regionale - semifinale - svoltasi a Banengo, presso la locale pro loco, in data 01.08.2017;
2. che la denuncia è stata tempestivamente trasmessa mediante raccomandata a/r inviata il 03.08.2017;
3. nella denuncia è indicato che il giocatore, Massa Athos, in seguito ad una ammonizione, *“ha abbandonato il campo con gesto di stizza; quindi, dopo essersi tolto la maglia sociale, apparentemente orientato con aria minacciosa verso il sottoscritto, veniva fermato dai compagni di squadra”*.
4. che il suddetto comportamento integra la fattispecie prevista dalla lett. a) co. 3 art. 61 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB, punita con la sanzione della ammonizione in caso di prima infrazione;
5. che non risultano pregresse infrazioni commesse dal tesserato in esame;
6. inoltre, nella denuncia si segnala il comportamento della tifoseria del giocatore incolpato; in particolare è stato indicato che *“nel corso della semifinale si sono verificati comportamenti antisportivi e sleali (commenti dispregiativi) da parte della tifoseria del giocatore Massa Athos diretti contro il giocatore Gregor Sever”*;
7. che l'art. 61 del citato Regolamento attribuisce la responsabilità oggettiva in capo alle Società Affiliate per il comportamento dei propri sostenitori sia sui propri campi sia su quelli delle Società Affiliate avversarie;
8. che, a ben vedere, nella segnalazione del direttore di gara non è stata indicata la tifoseria di una società, bensì quella del singolo giocatore, Massa Athos e, di conseguenza, si ritiene l'A.s.d. Bocce Mondovì non rimproverabile;



9. che dalla lettura sistematica dell'art. 61 co. 10 "*l'applicazione delle sanzioni a carico delle Società Affiliate non esclude la irrogazione di sanzioni individuali, per la stessa infrazione, agli Atleti*" e dell'art. 61 co. 5, emerge la responsabilità anche del singolo tesserato per le scorrettezze promananti dalla propria tifoseria in caso di sua inerzia;
10. che, in definitiva, il sig. Massa Athos, oltre ad avere integrato contegno irrispettoso nei confronti dell'Arbitro, degli altri Tesserati e del pubblico presente, ha omesso di intervenire per stigmatizzare le intemperanze dei propri sostenitori;
11. che quest'ultimo atteggiamento integra l'infrazione prevista dal Regolamento ai sensi dell'art. 61, comma 3, lett. i) ed è punita dal comma 5 lett. c) con la squalifica da 2 mesi a 3 mesi;

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,

applica a **MASSA Athos**, tessera n. 413682, Cat. B, le seguenti sanzioni cumulative:

- **ammonizione** per l'infrazione di cui ai p.ti 3 e 4 delle premesse;
- **squalifica di mesi due** per l'infrazione di cui al p.to 6 e seguenti.

Si ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 05.09.2017.

Il Giudice Sportivo
dott. Federico Freni

